

**STATUTO**  
**20 DICEMBRE 2002**

**Consorzio  
Pro Loco**

Cellina  
Meduna



# **CONSORZIO PRO LOCO CELLINA-MEDUNA**

art. 1

## **COSTITUZIONE DI CONSORZIO**

Fra le Pro Loco di Andreis, Arba, Barcis, Cavasso Nuovo, Cimolais, Claut, Erto e Casso, Fanna, Frisanco, Maniago, Montereale Valcellina, San Leonardo Valcellina, Vajont e Vivaro è costituito un Consorzio denominato: "Consorzio Pro Loco Cellina-Meduna". Il Consorzio partecipa con l'Associazione fra le Pro Loco del Friuli Venezia Giulia (in seguito denominata Associazione) alla realizzazione delle finalità di cui alle leggi di riferimento e ne rappresenta una sua articolazione periferica sul territorio di competenza nel rispetto di quanto previsto dagli Statuti dell'Associazione e dell'U.N.P.L.I. (Unione Nazionale Pro Loco d'Italia) e secondo principi di coerenza con la programmazione regionale.

Al Consorzio possono inoltre aderire le Pro Loco regolarmente affiliate all'Associazione che ne facciano richiesta.

art. 2

## **SEDE**

Il Consorzio ha sede legale in Barcis piazzale della Vittoria, 1.

art. 3

## **SCOPI**

Il Consorzio che opera senza scopi di lucro:

- a) promuove il coordinamento delle attività delle Pro Loco e favorisce la collaborazione con altri Consorzi costituiti anche nell'organizzazione delle attività di cui al comma e);
- b) organizza e gestisce attività di servizio, supporto, consulenza, aggiornamento e formazione a favore delle Pro Loco su mandato dell'Associazione;
- c) promuove lo sviluppo e la valorizzazione turistica, culturale e sociale con particolare riferimento alla conservazione ed alla promozione delle tradizioni locali;
- d) gestisce ed organizza un ufficio turistico che promuova il territorio di competenza anche con riferimento a quanto disposto dalla L.R. n.2/02;
- e) promuove, coordina ed organizza attività e manifestazioni turistiche, culturali, musicali, ricreative, ivi comprese fiere e rassegne anche di carattere enogastronomico che valorizzino i beni storici, monumentali, artistici nonché il patrimonio naturalistico-ambientale del territorio e i prodotti tipici;
- f) pubblica e diffonde materiale promozionale, informativo e di ricerca, nonché attività editoriali riguardanti le iniziative e le proposte turistico-culturali.

art. 4

## **DURATA DEL CONSORZIO**

La durata del Consorzio è illimitata.

art. 5

## **ORGANI DEL CONSORZIO**

Sono organi del Consorzio:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti.

art. 6

## **ASSEMBLEA**

L'Assemblea del Consorzio è composta da 2 rappresentanti nominati da ogni singola Pro Loco consorziata. E' data facoltà ad ogni rappresentante di Pro Loco di farsi rappresentare a mezzo delega e, a sua volta, essere portatore di una sola delega.

art. 7

## **FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA**

L'Assemblea del Consorzio si riunisce almeno una volta all'anno entro il 31 marzo in seduta ordinaria, ed ogni qualvolta venga effettuata richiesta scritta da almeno 1/4 dei componenti dell'Assemblea stessa.

L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consorzio per iscritto specificando gli argomenti all'Ordine del Giorno che deve essere inviato alle Pro Loco consorziate almeno dieci giorni prima della data prevista.

Il Presidente dell'Assemblea è di norma il Presidente del Consorzio; in caso di sua assenza viene nominato dall'Assemblea stessa.

L'Assemblea delibera validamente in prima convocazione a maggioranza dei componenti e in seconda convocazione, che potrà aver luogo dopo un'ora di intervallo dalla prima, con la presenza di qualsiasi numero dei componenti.

Le delibere dell'Assemblea sono valide ed approvate se ottengono la maggioranza dei voti sia in prima che in seconda convocazione.

L'Assemblea delibera con voto palese per alzata di mano, fatto salvo il potere di scelta dell'Assemblea stessa.

L'Assemblea è convocata in seduta straordinaria per:

- a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1 del presente Statuto;
- b) deliberare su argomenti di carattere straordinario previsti dalla normativa vigente e riguardanti il patrimonio.

In questi casi le decisioni sono deliberate a maggioranza dei 2/3 dei componenti dell'Assemblea.

All'Assemblea partecipa il Presidente dell'Associazione o un suo delegato.

art. 8

## **COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA**

Compete all'Assemblea:

- a) l'esame e l'approvazione dei bilanci e dei programmi di attività;
- b) l'elezione del Presidente del Consorzio;

- c) l'elezione del Consiglio dei Revisori dei Conti;
- d) l'acquisizione, l'alienazione o la locazione dei beni immobili,
- e) la modifica dello statuto;
- f) l'ammissione di altre Pro Loco regolarmente iscritte all'Associazione;
- g) l'esclusione per valido motivo di una Pro Loco consorziata;
- h) lo scioglimento del Consorzio e la conseguente sua liquidazione,
- i) l'approvazione dei regolamenti interni;
- j) la fissazione delle quote associative.

art. 9

### **CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente o dal delegato di ogni singola Pro Loco designato dalla Pro Loco stessa fra i propri rappresentanti all'Assemblea. In caso di cessazione dalla carica ricoperta nella Pro Loco di appartenenza il consigliere rimarrà in carica fino alla surroga.

Il Consiglio si riunisce su convocazione del Presidente ed ogniqualvolta venga formulata richiesta scritta da almeno 1/3 del Consiglio stesso.

La convocazione avviene a mezzo di lettera a ciascuna consorziata almeno 5 giorni prima della riunione, per decisioni urgenti anche telefonicamente dal Presidente.

L'avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all'Ordine del Giorno, il luogo, la data e l'ora di seduta.

Il Consiglio è validamente riunito quando è presente almeno la maggioranza semplice delle Pro Loco consorziate e delibera con il voto favorevole della maggioranza semplice delle Pro Loco presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il conseguimento degli scopi richiamati nel presente Statuto.

Può costituire al suo interno un Ufficio di Presidenza, che durerà in carica 3 anni, composto da un massimo di 5 persone scelte tra Pro Loco diverse, collabora con il Presidente ed interviene nell'esecuzione delle iniziative proposte dal Consiglio.

art. 10

### **COMPETENZE DEL CONSIGLIO**

Il Consiglio Direttivo provvede a:

- a) nominare il Segretario su proposta del Presidente;
- b) redigere il programma annuale di attività, il Bilancio Consuntivo, il Bilancio Preventivo e la relazione morale da sottoporre all'Assemblea;
- c) nominare i componenti dell'Ufficio di Presidenza;
- d) predisporre i regolamenti di esecuzione interni del Consorzio;
- e) deliberare la liquidazione di spesa;
- f) deliberare l'assunzione di finanziamenti relativi al funzionamento e all'attività del Consorzio ad eccezione di quelli concernenti i beni immobili che sono di competenza dell'Assemblea;
- g) assumere qualsiasi altro atto non attribuito espressamente alla competenza dell'Assemblea.

art. 11

### **PRESIDENTE**

Il Presidente è eletto dall'Assemblea a maggioranza dei presenti, può essere scelto anche al di fuori dei membri del Consiglio stesso purché socio di una delle Pro Loco di appartenenza, dura in carica tre anni, è rieleggibile.

In caso di dimissioni o di impedimento grave del Presidente i suoi compiti vengono trasferiti al Vice Presidente che ne svolge le funzioni sino alla prima Assemblea utile alla nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente ha questi compiti:

- a) dirige il Consorzio e lo rappresenta, a tutti gli effetti, di fronte a terzi ed in giudizio;
- b) convoca e presiede l'Assemblea del Consorzio, il Consiglio Direttivo e l'Ufficio di Presidenza;
- c) nomina il Vicepresidente;
- d) propone al Consiglio Direttivo la nomina del Segretario;
- e) propone al Consiglio Direttivo la nomina dell'Ufficio di Presidenza;
- f) ha la responsabilità generale della conduzione del Consorzio e del buon andamento degli affari sociali;
- g) firma gli atti sociali che impegnano il Consorzio nei riguardi sia dei soci sia di terzi;
- h) sovrintende all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- i) stipula i contratti e le convenzioni che riguardano il Consorzio;
- j) è componente della Commissione Regionale per il Coordinamento delle Attività dei Consorzi.

art. 12

### **COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

Il collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre componenti effettivi e due supplenti (soci o non soci) eletti dall'Assemblea, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Collegio elegge al suo interno il Presidente.

Il Collegio verifica la gestione contabile e finanziaria del Consorzio accertando l'esattezza delle scritture contabili e quant'altro attinente l'amministrazione in genere.

Presenta all'approvazione dell'Assemblea la relazione di competenza.

Può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee.

art. 13

### **CONTROLLO ATTI AMMINISTRATIVI**

Il Conto Consuntivo e il Bilancio Preventivo e le relative relazioni annuali vengono inviati all'Associazione per la verifica della gestione contabile e finanziaria del Consorzio.

art. 14

### **RINUNCIA E DECADENZA**

Fanno parte del Consorzio soltanto le Pro Loco che siano validamente iscritte all'Associazione.

Qualora una singola Pro Loco consorziata receda dal Consorzio e dall'Associazione non avrà alcun diritto di liquidazione rispetto al patrimonio consolidato.

In caso di commissariamento o di scioglimento del Consorzio i beni verranno conferiti all'Associazione che li riassegnerà alle Pro Loco ex consorziate o li tratterrà fino alla ricostituzione del Consorzio stesso.

Il Consorzio si scioglie se le Pro Loco associate scendono al di sotto di un numero di 4.

art. 15

### **GRATUITA' DELLE CARICHE**

Le cariche sono a titolo gratuito, salvo il rimborso di spese documentate approvate dal Consiglio Direttivo.

art. 16

### **FINANZE E PATRIMONIO**

Entrate del Consorzio:

- a) eventuale quota associativa annuale al Consorzio in misura fissata dall'Assemblea;
- b) eventuali contributi straordinari, deliberati dall'Assemblea in relazione a particolari proposte di finanziamento del Consorzio;
- c) versamenti volontari delle consorziate;
- d) contributi di Enti Pubblici, Privati e dell'Associazione;
- e) sovvenzioni, donazioni o lasciti di terzi o di associati;
- f) proventi da attività o da manifestazioni in cui il Consorzio è organizzatore o partecipante;
- g) contributi per l'insediamento e il funzionamento degli uffici – sede dei Consorzi delle Pro Loco - in applicazione delle leggi vigenti.

art. 17

### **ESERCIZI SOCIALI**

L'esercizio Sociale del Consorzio inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

art. 18

### **NORME GENERALI**

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si fa rinvio alle norme di legge nazionali e regionali vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.